

**CONVENZIONE DI DURATA BIENNALE TRA L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E IL
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI DEI LAVORI INERENTI I PROGRAMMI ANNUALI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO REGIONALE**

REP N. 287

TRA

I'Unione Tresinaro Secchia, codice fiscale 02337870352, con sede in Scandiano, in Corso Vallisneri n. 6 per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Unione", qui rappresentato da Corti Fabrizio in qualità di Presidente, nato a Sassuolo (MO) il 13/05/1973, il quale agisce in forza della deliberazione di Giunta Unione n. 40 del 29/07/2024;

E

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, codice fiscale 91149320359, con sede in Reggio Emilia Corso Garibaldi 42, per brevità indicato nel prosieguo del presente atto anche come "Consorzio", qui rappresentato dal Presidente Catellani Lorenzo, nato a Reggio Emilia (RE) il 26/01/1967, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e in rappresentanza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ed agisce in forza della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 494 del 27/08/2024;

Premesso che:

- il Consorzio (ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 12 della L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 18.09.2008) svolge, ai sensi dell'art.3 della sopra richiamata L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n. 42, compiti di progettazione, costruzione ed esercizio di opere inerenti la sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei territori collinari e montani, quelle rivolte a dare stabilità ai terreni, a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi, ad assicurare il buon regime idraulico, a realizzare le migliori condizioni per l'uso del suolo e dell'acqua nel rispetto delle vocazioni naturali delle singole aree. Rientrando in particolare in tali opere quelle necessarie per la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti dei territori dei comprensori di bonifica, il contenimento o il recupero delle zone franose ed il controllo del dilavamento e dell'erosione dei terreni.
- l'Unione è assegnataria di fondi annuali derivanti dai contributi, a tutela del mantenimento e riproducibilità della risorsa idrica, con particolare riferimento alla tutela e protezione delle aree di salvaguardia e delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi della D.G.R. 933/2012 e gestiti dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia -Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR). Ai sensi della suddetta delibera regionale i fondi annuali sopra richiamati comprendono opere di miglioramento dell'assetto idrogeologico, ambientale ed ecologico finalizzate alla stabilità dei versanti, al consolidamento delle pendici ed al deflusso idrico.
- Il comma 1 dell'art.5 della L.R. Emilia-Romagna 6 luglio 2012 n. 7 dispone che "*La Regione e gli enti locali possono attuare forme di cooperazione con i Consorzi di bonifica per la progettazione e la realizzazione di interventi strumentali al perseguimento di interessi comuni, nel rispetto dei principi comunitari in materia, stipulando a tal fine apposite convenzioni*".
- Il comma 1 dell'art.15 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. dispone che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*".
- Il comma 4 dell'art.7 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità di effettuare collaborazioni tra stazioni appaltanti volte al perseguimento di obiettivi di interesse comune.

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti come sopra definite che la Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, **le Parti medesime stipulano e convengono quanto segue.**

Art. 1 – Oggetto

L’Unione e il Consorzio stabiliscono, verificata la specifica convergenza delle reciproche funzioni di legge, una collaborazione istituzionale finalizzata alla progettazione, direzione lavori e collaudo relativa agli interventi inseriti nel programma richiamato in premessa annualmente finanziato con risorse del Servizio Idrico Integrato regionale.

Art. 2 – Oneri ed obblighi delle Parti

L’Unione si impegna a:

- redigere il programma annuale delle opere da ricomprendersi all’interno della presente collaborazione;
- nominare il Responsabile Unico di Progetto;
- definire i livelli di progettazione necessari secondo quanto prescritto dal DLgs 36/2023;
- redigere ed approvare il quadro esigenziale ed il Documento di indirizzo alla progettazione;
- approvare i progetti redatti dal Consorzio;
- incaricare, a propria cura e spese e solamente qualora risultasse necessario in base al D.Lgs 81/08, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
- ottenere dagli Enti competenti le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori, comprese eventuali assensi da parte dei proprietari dei terreni confinanti con i corsi d’acqua o interessati dagli interventi di consolidamento;
- espletare le procedure per l’appalto comprese le verifiche del possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ed acquisire la documentazione necessaria alla redazione del contratto, compresa l’acquisizione e verifica della documentazione inherente gli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08;
- approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Il Consorzio si impegna a :

- espletare l’intero iter progettuale delle opere programmate dall’Unione, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici ed in base al livello progettuale la cui definizione, compreso contenuti documentali, sarà riportata dal Responsabile Unico di Progetto nominato dall’Unione;
- svolgere i compiti di direzione dei lavori, redazione della contabilità dei lavori ed emissione di certificato di regolare esecuzione delle opere, ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- Comunicare all’Unione i nominativi dei soggetti da esso incaricati per lo svolgimento delle soprarichiamate attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.

Art. 3 – Spese sostenute

Le somme versate al Consorzio costituiscono un rimborso per spese tecniche nell’ambito dell’attività istituzionale dello stesso e sono escluse dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 125/1989 convertito con L. 214/1989, così come sostituito dal D.L. n. 90/1990, convertito con L. 165/1990.

Il rimborso spese si esplica in una quota forfettaria del 5% sul importo dei lavori, compreso sicurezza, a base d’appalto.

Tali spese sono comprensive di incentivo per funzioni tecniche, di cui all’art.45 del D.Lgs n. 36/2023.

Art.4 – Manutenzione delle opere

La manutenzione delle opere che saranno realizzate rimane a carico dell'Unione.

Art. 5 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata biennale, dal 01/08/2024 al 01/08/2026.

Alla scadenza del termine di durata e validità dell'accordo, esso potrà essere rinnovato per un uguale periodo, salvo disdetta che le parti dovranno comunicare con preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza via pec.

Art. 6 - Risoluzione

Qualora, l'oggetto della Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente mediante comunicazione scritta, via pec, da parte di una delle parti sottoscritteci del presente accordo.

In tal caso l'Unione corrisponderà al Consorzio l'importo relativo alle attività di lavoro già concluse, salva verifica positiva della documentazione presentata.

Art. 7 - Polizze assicurative

Si dà atto che l'Unione e il Consorzio provvederanno per quanto di rispettiva competenza agli adempimenti assicurativi previsti dalle norme vigenti nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell'attività oggetto di accordo.

Art. 8 - Obblighi reciproci e garanzie

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme di legge vigenti ed al C.C., per quanto applicabile.

Art. 9 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza e la documentazione relativa alla presente Convenzione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi pec:

Unione Tresinaro Secchia: pec: unione@pec.tresinarosecchia.it

Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale : protocollo@pec.emiliacentrale.it

Art. 10 – Registrazione

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella Parte II "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii..

Letto, approvato e sottoscritto

Per CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Il Presidente

Catellani Lorenzo

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005)

Per UNIONE TRESINARO SECCHIA

Il Presidente

Corti Fabrizio

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 85/2005)